



## COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12** del **29-06-21**

Codice Ente: 10065

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONI VALIDE PER L'ANNO 2021.**

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>MIGLIORATI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>MIGLIORATI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI GUERINO PASIO</b>	<b>P</b>	<b>TOMASONI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI FABIO (1988)</b>	<b>P</b>	<b>PASINETTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI SERAFINO</b>	<b>P</b>	<b>FERRARI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>BONA SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>SORLINI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>TOMASONI MARIA LUISA</b>	<b>P</b>		

presenti n. 11      assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fabio Ferrari “Fafò”: preannuncia il proprio voto contrario perché il tema non è stato sufficientemente approfondito e non recepisce le migliori esperienze a livello europeo.

Fabio Ferrari: preannuncia voto favorevole del gruppo di maggioranza in quanto la proposta formulata persegue obiettivo di un ambiente pulito a costi invariati.

Il Sindaco, constatato che sul punto non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'**ARERA n. 443 del 31/10/2019** ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020 ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI ed ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territoriale Competente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 in data 24 novembre 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

VERIFICATO che nel territorio in cui opera il Comune di Castione della Presolana **non è presente l'Ente di Governo dell'ambito**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato **approvato il piano finanziario 2021** del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato in data odierna con deliberazione del C.C. n. 10/2021;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede **l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe** del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

ATTESO che:

- il comma 5 dell'articolo 107 del DL n. 18 del 17/03/2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitari nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ha previsto che *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

- il Comune di Castione della Presolana **non si è avvalso di tale facoltà** e pertanto nel triennio 2021/2023 non vi saranno conguagli di cui trattasi;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario **non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe**, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 **confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999**, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un **costo complessivo di gestione** del servizio pari ad **euro 822.424,74** che, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2020 ammonta a **€ 821.393,20** e che il Comune dovrà interamente coprire con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo normalizzato sopraindicato;

DATO ATTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il **Tributo Provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% da corrispondere a favore dell'Amministrazione Provinciale;

RICHIAMATO l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

- 5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:
  - ✓ l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
  - ✓ i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- 5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
- 5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

VERIFICATO che, oltre al **limite di crescita annuale** delle entrate tariffarie, di cui all'art 4 dell'allegato A delibera Arera n. 443/2019, ARERA con l'art. 3, stabilisce DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 29-06-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

anche un **limite all'incremento della componente variabile** dei costi, prevedendo che per l'anno 2020-2021 il totale della tariffa variabile complessiva non possa essere inferiore o superiore del 20% rispetto a quella imputata alle utenze nell'anno precedente. Qualora gli importi fossero superiori al limite di crescita previsto per l'anno precedente, gli importi vanno riclassificati e la parte eccedente dovrà essere inserita tra i costi fissi;

CONSIDERATO che il **MTR impone la rimodulazione della quota variabile**, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta **non ha comportato** per l'Ente, per l'anno in corso, una **riclassificazione dei costi**, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, **rispetta il limite di crescita** di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella **misura del 2,20%**;

RILEVATO che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
  - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il **costo presunto, per l'anno 2021**, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro **822.424,76** e comprende:
  - 1) i **costi fissi** per € 347.165,70, pari al 42,21% dell'intero costo,
  - 2) i **costi variabili** per € 475.259,06, pari al restante 57,79% dell'intero costo, come risulta dalla deliberazione del C.C. n. 11/2021 in data odierna relativa all'approvazione del PEF 2021;
- le **detrazioni di cui al comma 1.4** della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (contributo Miur, recupero evasione, ecc...) ammontano, per l'anno in corso, a € 1.030,96;
- con le tariffe l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica), l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa **secondo criteri razionali**;

RITENUTO corretto ridefinire la ripartizione in misura **complessiva dell'84,95% dei costi sulle utenze domestiche e del 15,05% sulle utenze non domestiche**, come evidenziato nell'allegato A) e di seguito riepilogato:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td =$ $Ctuf +$ $Ctuv$  € 697.72 8,53	% costi fissi utenze domestiche	87,12 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf =$ $\Sigma TF \times$ 87,12%	€ 301.552,58
		% costi variabili utenze domestiche	83,36 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv =$ $\Sigma TV \times$ 83,36%	€ 396.184,03
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn =$ $Ctnf +$ $Ctnv$  € 123.66 5,26	% costi fissi utenze non domestiche	12,88 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf =$ $\Sigma TF \times$ 12,88%	€ 44.582,15
		% costi variabili utenze non domestiche	16,64 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv =$ $\Sigma TV \times$ 16,64%	€ 79.075,03

per le seguenti motivazioni:

- il perdurare della crisi economica in atto dai primi anni duemila con particolari ricadute negative sul tessuto economico e sociale del territorio, caratterizzate in particolare dal progressivo aumento delle cessazioni delle attività produttive e commerciali,
- non discostarsi in modo marcato dalle percentuali di ripartizione dei costi, tra le due tipologie di utenze, utilizzate in passato e derivanti da altri criteri razionali,
- la specifica natura turistica del Comune che determina l'andamento stagionale delle presenze sul territorio con effetti sull'incidenza dei costi del servizio tra le due categorie di utenza,
- gli effetti straordinari generati dalla pandemia che ha colpito il territorio a partire dal 2020 e tuttora in atto;

RITENUTO, tuttavia, necessario garantire un **progressivo allineamento** delle percentuali di riparto di cui al punto precedente verso la piena applicazione dei

parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo;

DATO ATTO che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di **utilizzare per la determinazione delle tariffe** al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i **coefficienti Ka e Kb** e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd **riportati nell'allegato B) e C)** e precisato che in continuità alle precedenti annualità:

- con lo scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai sensi del punto 4.1, dell'allegato 1, del DPR n. 158/1999 si applicano percentuali decrescenti al coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle utenze domestiche,
- per le utenze non domestiche si conferma la scelta, già effettuata negli anni precedenti, di definire i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) in aumento rispetto ai valori minimi fissati dalla normativa mantenendosi all'interno del range stabilito dalla legge e adottare i coefficienti minimi relativi alla parte variabile (Kd), per le medesime motivazioni descritte in precedenza;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO di approvare le **tariffe TARI relative all'anno 2021**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione **allegato B) e C)**, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni sia degli enti territorialmente competenti, sia dei Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19 sorta nel 2020 e che si protrae anche nell'anno in corso;

RITENUTO di non poter attendere oltre per la predisposizione e l'approvazione del piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2021 e delle conseguenti tariffe TARI nel rispetto del termine prorogato con Legge;

ATTESO che le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID-19 adottate, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno 2021);

RITENUTO pertanto opportuno, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, istituire nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del DL 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", finalizzato alla **concessione di una riduzione della Tari** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, **in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;**

VISTA, nelle more del provvedimento ministeriale di riparto, la pubblicazione da parte dell'Ifel del 28/05/2021 della **stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune** a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73);

TENUTO CONTO dell'art. 1, **comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147**, che dispone che *"il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 definite "riduzioni atipiche". La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

RICHIAMATO l'articolo 25 comma 4 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), adottato in data odierna, che prevede che "Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza";

RITENUTO di prevedere, a norma a norma dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, un'apposita **riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

- a) *la riduzione è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti nazionali e/o regionali (DPCM e simili) ed è stabilita in misura massima del 50% della quota variabile,*

- b) *la riduzione di cui trattasi sarà proporzionalmente ridotta nel limite delle risorse trasferite all'Ente a seguito della pubblicazione del provvedimento ministeriale di riparto delle risorse sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73) dandone evidenza in sede di approvazione dell'elenco avvisi Tari 2021,*
- c) *la riduzione è calcolata d'ufficio sull'importo dovuto nel 2021 considerando la categoria di iscrizione di ciascuna utenza non domestica nella banca dati TARI dell'Ente e le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nell'anno 2021, in attuazione della normativa statale e/o regionale,*
- d) *qualora l'utenza non domestica avente diritto non fosse automaticamente rilevata/rilevabile dall'iscrizione nella banca dati TARI dell'Ente, oppure ritenesse di aver diritto alla riduzione di cui trattasi potrà presentare apposita istanza motivata all'Ente;*

VERIFICATO che le detrazioni sopra indicate pertanto **saranno finanziate** tramite stanziamento di bilancio a valere sulle risorse statali trasferite al Comune di Castione della Presolana in applicazione dell'articolo 6 del DL 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", quantificate, presuntivamente, sulla base della richiamata Nota Ifel del 28/05/2021 in euro 34.472,00, **riservando una quota pari al 3% della somma riconosciuta** quale accantonamento per eventuali utenze riconducibili al comma precedente lettera d);

PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) art. 30, stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le **rate relative all'anno 2021**:

- prima rata                      30/09/2021
- seconda rata                    16/12/2021
- rata unica                      30/11/2021

DATO ATTO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha **natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione**, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000,

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti, prot. n. 6737 del 18/06/2021, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 – **allegato D**);

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, nonché le riduzioni secondo quanto descritto in precedenza valide per il medesimo anno;

VISTO:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 23/12/2020,
- Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in 23/12/2020;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali nella definizione del ruolo Tari 2021 e nella trasmissione dei modelli di pagamento ai contribuenti nel rispetto dei termini stabiliti (30/09/2021), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area affari generali e dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di ARERA n. 493/2020 ed i relativi allegati;
- la legge 178/2020 - Legge di bilancio 2021;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Votanti n. 11
- Favorevoli n. 09
- Contrari n. 02 (Andrea Sorlini – Fabio Ferrari “Fafò”)
- Astenuti nessuno

## **DELIBERA**

1° - Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2021 in data odierna.

2° - Di stabilire che **la ripartizione dell'insieme dei costi definiti nel Piano Finanziario** tra le macrocategorie di utenza (domestica/non domestica) ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, avvenga secondo la metodologia di cui **all'allegato**

A) del presente atto secondo criteri razionali, meglio specificati in premessa, dando atto che si adotterà un progressivo allineamento delle percentuali di riparto verso la piena applicazione dei parametri previsti dalle disposizioni normative, senza l'utilizzo di specifici correttivi, da realizzarsi nel medio periodo.

3° - Di approvare le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui alle **allegate tabelle B) e C)**, parti integrante e sostanziale del presente atto.

4° - Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021.

5 - Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario 2021.

6° - Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%.

7° - Di istituire nel bilancio di previsione del Comune, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del DL 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

8° - Di prevedere, a norma dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, un'apposita **riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

- a) *la riduzione è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti nazionali e/o regionali (DPCM e simili) ed è stabilita in misura massima del 50% della quota variabile,*
- b) *la riduzione di cui trattasi sarà proporzionalmente ridotta nel limite delle risorse trasferite all'Ente a seguito della pubblicazione del provvedimento ministeriale di riparto delle risorse sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73) dandone evidenza in sede di approvazione dell'elenco avvisi Tari 2021,*
- c) *la riduzione è calcolata d'ufficio sull'importo dovuto nel 2021 considerando la categoria di iscrizione di ciascuna utenza non domestica nella banca dati TARI dell'Ente e le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nell'anno 2021, in attuazione della normativa statale e/o regionale,*
- d) *qualora l'utenza non domestica avente diritto non fosse automaticamente rilevata/rilevabile dall'iscrizione nella banca dati TARI dell'Ente, oppure ritenesse di aver diritto alla riduzione di cui trattasi potrà presentare apposita istanza motivata all'Ente.*

9° - Di dare atto che le “agevolazioni COVID-19” hanno carattere atipico e straordinario, che sono adottate ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 147-2013, in deroga all’art. 25 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti ( TARI) in quanto applicabili per il solo anno 2021.

10° - Di dare atto che le disposizioni inerenti le “agevolazioni COVID-19” sono adottate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

11° - **Di finanziare** le agevolazioni sopra indicate tramite fondi che saranno stanziati con apposita variazione di bilancio a valere sulle risorse statali trasferite al Comune di Castione della Presolana in applicazione dell’articolo 6 del DL 73/2021, cosiddetto “Sostegni bis”, quantificate, presuntivamente, sulla base della richiamata Nota Ifel del 28/05/2021 in euro 34.472,00, riservando una quota pari al 3% della somma riconosciuta quale accantonamento per eventuali utenze riconducibili al punto 8, lettera d).

12° - Di dare atto che ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2021 dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 30 settembre 2021 ed il 20 dicembre 2021, con possibilità di pagamento con soluzione unica entro il 30 novembre 2021.

13° - Di stabilire che il pagamento della TARI 2021:

- avvenga ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (**modello F24**),
- sia effettuato un’unica bollettazione applicando le tariffe di cui al presente atto, per ragioni di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, poiché il disposto dell’art. 13, comma 15-bis, del DL 201/2011, come integrato dal D.L. 34/2019, comporta la duplicazione degli oneri di stampa, imbustamento, spedizione e recapito delle bollette, ed è penalizzante per i contribuenti.

14° - Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del **Portale del federalismo fiscale**, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

15° - Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente.

16° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 9, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 02 (Andrea Sorlini – Fabio Ferrari “Fafò”), astenuti nessuno.

*In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in*

*alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.*

CM\MTD\AP\

**Deliberazione di Consiglio Comunale N.12 del 29-06-2021**

**IL PRESIDENTE  
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
BERNARDI MARINO**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)*